

- IV) Der Arbeitgeber (die Fabrikleitung) hat gesorgt, dass die Arbeiterinnen Unterkunft (Logis) finden (2)

 unter folgenden Bedingungen (3)

- V) Die Fabrik- oder Geschäftsleitung gestattet dem italien. Consul oder einem italien. Auswanderungs-Inspektor, sowohl die Fabrik, wo die Arbeiterinnen beschäftigt sind, als die Unterkunftslokale derselben zu jeder Zeit zu besichtigen.
- VI) Eventuelle Anstände zwischen Arbeitgeber u. Arbeiterinnen sollen erledigt werden auf folgende Weise:

Datum:

Unterschrift:

Gesehen zur Beglaubigung und Bestätigung.

Datum und Ort:

Der Gemeinderat:

(Gemeindestempel):

(2) Die Familie oder die Pension bezeichnen, bei welcher die Fabrikleitung für Logis gesorgt hat.

(3) Genau den Preis angeben für Logis und für Kost - jedes für sich - auch - wenn beide zusammen am gleichen Ort erhältlich unter "Pension".

Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri

Inghilterra. (Circolare n. 210 in data 15 novembre 1909 — Da qualche tempo si verifica dai porti dell'Inghilterra frequenti casi di rejezione di emigranti italiani, sia per mancanza della somma di lire sterline 5 (lire 125) che si richiede per essere ammesso nel territorio del Regno Unito, sia perchè in contravvenzione ad altre disposizioni della legge inglese.

Poichè le RR. Autorità consolari non sono autorizzate a rimpatriare emigranti che per effetto delle disposizioni in vigore nel Regno Unito, vengono respinti dai porti d'approdo, gli emigranti stessi si esporrebbero alle più tristi condizioni.

Crediamo perciò opportuno di richiamare l'attenzione delle Autorità alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella legge inglese sull'immigrazione (*Aliens Act* 1905) della quale ad ogni buon fine riproduciamo qui appresso le principali disposizioni.

Tutti i passeggeri, ad eccezione di quelli di prima classe, che sbarchino nel Regno Unito e che non siano sudditi britannici, sono sottoposti alle prescrizioni della legge sull'immigrazione (*Aliens Act* 1905) (1). Secondo questa legge sono considerati immigranti non desiderabili e quindi respinti:

a) coloro che non possono dimostrare di possedere i mezzi necessari per mantenere convenientemente sè stessi e le persone che da essi dipendono, ovvero di non essere in grado di procurarsi tali mezzi. Generalmente si ritiene mezzo sufficiente il pos-

(1) Le disposizioni di questa legge e del relativo regolamento furono tradotte e pubblicate nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 1, 1906, che i nostri emigranti potranno facilmente consultare presso le sedi dei Comitati d'emigrazione.

nesso *in proprio* di lire sterline 5 (lire 125) per ogni immigrante, più lire sterline 2 (lire 50) per ogni persona da lui dipendente. Se l'immigrante è in possesso di una somma inferiore, o se vi è ragione di credere che il denaro da lui mostrato non sia di sua proprietà, l'Ufficio d'immigrazione esaminerà se l'immigrante soddisfi all'altra condizione, di essere, cioè, in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, tenuto conto del suo mestiere, della possibilità di trovare occupazione in esso, della conoscenza ch'egli ha della lingua inglese, ecc.;

b) i pazzi, gli idioti e coloro che a causa di qualche malattia o imperfezione fisica è da presumersi che abbiano a divenire di aggravio ai contribuenti o in qualche altra guisa di danno al pubblico;

c) coloro che in uno Stato estero col quale esista trattato di estradizione, siano stati condannati per un delitto che non sia di indole politica, e pel quale possa essere accordata la estradizione a norma dell'*Extradition Act* del 1870;

d) coloro contro i quali sia stata pronunciata un'ordinanza di espulsione a termini della medesima legge.

In base alla presente legge i passeggeri in arrivo (ad eccezione sempre di quelli di prima classe) sono quindi sottoposti a uno speciale esame circa il quale giova far noto le seguenti avvertenze:

Sbarco nei porti della Manica di passeggeri muniti di biglietti cumulativi delle ferrovie continentali e dei piroscafi che fanno servizio attraverso lo stretto. — I passeggeri muniti di questi biglietti cumulativi di seconda classe che sbarcano nei porti di Dover, Folkstone, Harwich, New Haven, Queenborough o Southampton delle navi che fanno il servizio a traverso la Manica sono di regola esenti dall'obbligo della dichiarazione e da quello della visita, a meno che la Compagnia di Navigazione, la quale per legge deve rispondere di essi, li ritenga sospetti, nel quale caso essi saranno trattati come quelli di terza classe.

I passeggeri muniti di biglietti di terza classe, che sbarcano negli stessi porti dalle navi che fanno servizio attraverso la Ma-

nica, devono presentare al Commissariato d'immigrazione il modulo **A, 2**, del questionario (qui appresso riportato) riempito con risposte scritte in lingua inglese. Se in queste risposte si contiene qualche falsa dichiarazione, l'immigrante potrà essere punito col carcere duro fino a tre mesi.

Sbarco in altri porti. — Oltre che nei porti succitati gli immigranti potranno sbarcare, osservando le stesse norme, e non sempre con esenzione dei passeggeri di seconda classe, nei porti di Cardiff, Grangemouth, Grymsby, Hull, Leith, Liverpool, Londra, Porti della Tyne (Newcastle, North Shields e South Shields). Tutti gli immigranti sottoposti ad ispezione che sbarcano in questi porti dovranno riempire pure in lingua inglese il **modulo A**, qui appresso riportato, e presentarlo al capitano della nave che lo consegnerà agli ufficiali d'immigrazione.

Non potranno sbarcare immigranti da navi che ne trasportino più di venti in terza classe in porti all'infuori di quelli sopra indicati.

Immigranti in transito. — Gli immigranti che si recano nel Regno Unito solo di passaggio, perchè diretti in altri Stati, sono ammessi a sbarcare a condizione di trovarsi in possesso di biglietti di viaggio pel paese di loro destinazione e di essere trasportati da una Compagnia che abbia dato al Governo britannico garanzia per l'effettiva prosecuzione di tali immigranti in transito: essi non potranno rimanere nel Regno Unito che per il tempo strettamente necessario.

(Testo italiano del Mod. A. 2).

A. 2. PORTI DI IMMIGRAZIONE.

LEGGE RIGUARDANTE GLI STRANIERI, 1905

Da adoperarsi in luogo del mod. n. 386 nei casi permessi
dal Segretario di Stato

Immigranti.

Il presente Modulo dovrà essere presentato al Commissario per l'immigrazione da ciascun passeggero straniero eccettuati:

- a) I passeggeri di 1^a classe;
- b) Gli emigranti di transito che siano già muniti di biglietti di prosecuzione e pei quali sieno già state date garanzie che non rimarranno nel Regno Unito;
- c) I passeggeri espressamente dispensati con ordinanza del Segretario di Stato.

Le risposte ai quesiti dovranno essere fatte in lingua inglese. Se in queste risposte si contiene qualche falsa dichiarazione l'immigrante potrà essere punito col carcere duro fino a tre mesi.

| COGNOME e NOME | Sesso (Indicare i passeggeri sopra i 12 anni con la lettera M se maschi e F se femmine; quelli sotto i 12 anni devono essere indicati con la lett. C) | NAZIONALITÀ | PROFES- SIONE | Se prosegue ad un paese fuori del Regno Unito | Se possiede un biglietto di ritorno dal paese cui è diretto al Regno Unito |
|----------------------|--|-------------|------------------|---|---|
| | | | | | |

(Testo inglese del Mod. A. 2)

A. 2. IMMIGRATION PORTS.

ALIENS ACT, 1905

To be used instead of Immigrant Form (No. 386) in such cases as may be permitted by the Secretary of State

Immigrants.

This form is to be delivered to the Immigration Officer by every Alien Passenger except:

a) First-class passengers;
b) Transmigrants, that is alien passengers who have in their possession prepaid through tickets, and in respect of whom security has been given that they will proceed to places outside the United Kingdom.

c) Passengers specially exempted by order of the Secretary of State.

The answers to the questions must be in English and if any immigrant makes any false statement in this form he is liable to imprisonment for a term not exceeding three months with hard labour.

| FULL NAME <i>(Surname first.)</i> | Sex (All persons over 12 to be entered as M (Male) or F (Female); those under 12 as C (Child)) | NATIONALITY (Country of which Citizen or Subject) | OCCUPATION | Whether proceeding to a destination outside United Kingdom | Whether holding a return ticket between Foreign Country and United Kingdom |
|--------------------------------------|---|--|------------|--|--|
| | | | | | |

(Testo italiano del Mod. A)

A. PORTI DI IMMIGRAZIONE.

LEGGE RIGUARDANTE GLI STRANIERI

Emigranti di transito.

cioè. i passeggeri stranieri (eccettuati quelli di 1^a classe) che sieno già muniti di biglietti di prosecuzione e pei quali sieno già state date garanzie che non rimarranno nel Regno Unito.

Nome del piroscafo Diretto a Data della partenza

| Numero | COGNOME e NOME * | SESSO (Indicare i passeggeri sopra i 12 anni con la lettera M se maschi e F se femmine; quelli sotto i 12 anni devono essere indicati con la lett. C) | NAZIONALITÀ (Stato di origine) | PARTENZA dal Regno Unito | | Stato o porto di destina- zione fuori del Regno Unito |
|--------|------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | Porto | Linea di navi- gazione | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

* Ciascun emigrante di transito di qualsiasi età deve essere indicato separatamente.

(Testo inglese del Mod. A).

A. IMMIGRATION PORTS.

ALIENS ACT, 1905

Transmigrants.

That is, alien passengers (other than first-class passengers), who have in their possession prepaid through tickets, and in respect of whom security has been given that they will proceed to places outside the United Kingdom.

Ship's Name Bound to Date of Sailing

| No. | FULL NAME * (Surname first) | SEX (All persons over 12 to be entered as M (Male or F (Female those under 12 as C) (Child). | NATIONALLY Country of which Citizen or Subject.) | DEPARTURE from United Kingdom | | COUNTRY or Port of destination outside United Kingdom |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | Port | Steam- ship line | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

* Every transmigrants, of whatever age, must be entered separately.

Tunisia. (Circolare n. 209 in data 15 novembre 1909) — Il R. Console generale in Tunisi comunica che in quella Reggenza seguita ad arrivare un gran numero di operai italiani, i quali per eludere le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 26 agosto 1905 (1), partono dal Regno per la Corsica, Nizza e Marsiglia, da dove si dirigono in Algeria e Tunisia.

Attualmente si trovano in quella regione circa duemila operai disoccupati a causa di compimento di lavori oppure di sospensione di altri, specialmente nelle miniere di fosfati.

Le RR. Autorità Consolari alle quali gli emigranti si rivolgono per ottenere i mezzi di rimpatrio non possono provvedervi, perchè vi ostano i regolamenti consolari vigenti in materia.

Interessa le Autorità di disporre la necessaria vigilanza nelle concessioni dei passaporti per l'Algeria, Tunisia e per la Francia e dare la maggiore pubblicità alle condizioni attuali dell'immigrazione in Tunisia; rammentando pure che le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 26 agosto 1905 sono sempre in vigore.

Stati Uniti (Circolare n. 209, in data 15 novembre 1909). — Si richiama l'attenzione delle Autorità del Regno su di un grave inconveniente che si verifica molto di frequente nei porti di sbarco degli Stati Uniti, relativamente all'ammissione nel territorio federale delle immigranti vedove con figli, sebbene munite di passaporto ed atto di espatrio e di garanzia rilasciato a loro favore da parenti ed amici stabiliti in America e che le chiamano presso di sè.

In conseguenza dell'applicazione restrittiva data alle norme vigenti sull'immigrazione negli Stati Uniti, le Autorità federali sogliono non ammettere allo sbarco le immigranti vedove con figli se non dopo un accuratissimo esame, caso per caso, delle

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 29 aprile 1905, n. 202 e nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 18 del 1905.